



DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO MENSE E ALLOGGI

N° 127 /2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DI ERSU NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA.

Importo euro 38.500/00 + IVA - CIG Z061E20B6A

IL DIRIGENTE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nuove norme sul procedimento amministrativo, ed in particolare:
 - l'articolo 1, che regola i principi generali dell'azione amministrativa;
 - l'articolo 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.
- Il D.lgs. 23 giugno, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", ed in particolare:
 - l'articolo 56, comma 4, con riguardo alle prenotazioni di impegno di spesa.
- Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 37, sulla qualificazione
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- La Legge Regionale 14-09-1987, n. 37 di istituzione dell' ERSU, ente per il diritto allo studio universitario, quale ente strumentale della Regione Sardegna.
- La Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990, Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa ed in particolare:
 - l'articolo 1, che ne regola l'ambito di applicazione all'interno del quale rientra anche questo Ente;
 - l'articolo 2, che regola i principi dell'azione amministrativa regionale;
 - l'articolo 3, che stabilisce l'obbligo di motivazione di ogni atto amministrativo.
- La Legge Regionale 15-05-1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali.
- La Legge Regionale 13-11-1998, n. 31 *disciplina del personale regionale e degli uffici della Regione.*

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

considerato che nel caso di specie, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, trova applicazione quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016;

rilevato, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;

visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo o trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.*

rilevato in merito che tra gli enti obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999, non rientrano in via generale gli enti regionali come l'E.R.S.U. e infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *" Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 398, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti....."*

che pertanto, in termini generali, le "restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

che tuttavia, sono obbligate ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

dato atto che il servizio da acquisire oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente capoverso;

che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *" le amministrazioni statali centrali o periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*

pertanto, pur non considerando applicabili, i riferimenti alle norme del Dpr 207/2010 in quanto abrogate, permane l'obbligo di avvalersi del Mercato Elettronico, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel Mercato Elettronico;

atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire, ne ve ne sono presso la centrale di committenza regionale.

preso atto che con la determinazione del direttore del servizio amministrativo n. 106 del 03/04/2017, è stata disposta l'esclusione dell'offerta anomala dalla procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture, e che la procedura di gara seguirà con il giudizio di anomalia dell'offerta del operatore economico seguente;

considerato che attualmente il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti, che non può essere svolto con mezzi propri direttamente dall'Ente in quanto non dispone dell'adeguata struttura operativa tecnica, è affidato ad un operatore economico e che il contratto d'appalto termina il prossimo 12 aprile e che per quella data non essendo concluso il procedimento di scelta del contraente avviata con procedura aperta, occorre avviare una procedura

straordinaria per individuare un operatore economico al quale affidare il servizio nel periodo in cui si concluderà la procedura ordinaria in corso;

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata per individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture, in attesa di concludere la procedura di gara ordinaria in corso;

stabilito di procedere, appunto, mediante procedura negoziata e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata applicazione dei principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

visto che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è determinato sulla base della stima redatta dal responsabile del procedimento come da relazione del n. 6522 in data 03/04/2017;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento è assegnato in ragione delle necessità di perseguire gli obiettivi di mantenimento del funzionamento in efficienza e sicurezza degli impianti tecnologici a servizio delle case dello studente delle mense universitarie;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti ai fini dell'efficace erogazione dei servizi per mantenere la continuità in attesa di concludere la procedura ordinaria di gara;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato attraverso una scelta che consente a tutti i soggetti interessati a negoziare la parità di condizioni in quanto con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del mercato elettronico, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs 50/2016;
- h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente che non richiede requisiti ed oneri eccessivi rispetto al servizio da acquisire;

rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al mercato elettronico regionale SARDEGNA-CAT in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta, inviata agli operatori economici presenti nella categoria merceologica AH 26 – **SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI.**

atteso che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.lgs 50/2016 per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, e che perciò si ritiene possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

stabilito, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, determinato sul costo posto a base di gara, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b); trattandosi di un servizio che presenta caratteristiche standardizzate in quanto si tratta di verifiche e controlli prestabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale e di avvalersi inoltre, nel caso di un numero di offerte ammesse superiore a dieci, dell'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016.

viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari n. 35 del 26-07-2001 e n. 68 del 20-12-2001, sull'ordinamento e sulle funzioni degli uffici e dei servizi e la deliberazione del CdA n. 5 del 26 febbraio 2015 di attribuzione all' Ing. Stefania M.F. Pusceddu la funzione di Direttore del Servizio Gestione Mense e Alloggi dell'Ente, a decorrere dal 01 marzo 2015 ai sensi dell'art. 28 c.7 della L.R. 31/98;

visto il regolamento di contabilità dell'ERSU di Cagliari approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n.23 del 16 luglio 2010;

visti gli Ordini di servizio del Direttore Generale n. 1/2015 e n. 2/2015 avente ad oggetto Istruzioni sui processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e n. 1/2016 avente ad oggetto: Monitoraggio dei tempi procedurali dei processi operativi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – riduzione dei tempi e dei costi gestionali per aumentare l'efficacia complessiva dell'azione Amministrativa;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 04 maggio 2016 concernente: D.lgs. 118/2011 approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale 2016 e triennale 2016-2018, resa esecutiva a termini di legge e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12 gennaio 2017 concernente: "D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, art.43 – autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'ERSU per l'anno finanziario 2017" dal 01 gennaio 2017 e fino al momento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, e comunque fino al 30/04/2017 resa esecutiva ai sensi di legge;

visti: l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;

rilevato che, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.lgs 50/2016 il servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;

che in particolare nel caso di specie di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, va richiesto lo SMART - CIG, con esenzione al pagamento del contributo;

atteso che, è stato ottenuto dall'ANAC in data 05/04/2017 il CIG il cui numero attribuito è Z061E20B6A

vista la relazione del responsabile del procedimento n. 6522 del 03/04/2017 con la quale si propone l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti per un periodo di tre mesi in attesa della conclusione della procedura ordinaria.

DETERMINA

Di approvare il Capitolato Speciale Prestazionale per l'affidamento del SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU PER IL PERIODO DI TRE MESI, redatto dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione Ing. Alessandra Ottelli.

Di procedere all'affidamento per l'acquisizione del servizio, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.b), del D.lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta RDO sul MERCATO ELETTRONICO REGIONALE – SARDEGNA CAT invitando gli operatori economici presenti nella categoria merceologica AH26 – *SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI*.

Di stabilire quanto segue:

- o il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità del servizio di conduzione degli impianti tecnologici delle case delle strutture dell'ERSU nelle more della conclusione del procedimento di gara ordinaria;
- o l'oggetto del contratto è il servizio di conduzione degli impianti tecnologici delle strutture di ERSU nelle more della conclusione del procedimento di aggiudicazione della procedura aperta;
- o il contratto sarà nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- o le clausole contrattuali sono quelle previste nella lettera commerciale;
- o il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.

Di prenotare la spesa totale prevista pari ad euro 46.970/00, Iva compresa, sul capitolo SC02.0026 missione 04 programma 06 azione 01 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017.

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b).

Di dare atto, che l'Ufficio Contratti provvederà all'espletamento della procedura di affidamento e agli adempimenti conseguenti e che procederà ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione dei seguenti atti relativi alla procedura in oggetto ed in particolare:

- o la relazione del responsabile del procedimento n.6522 del 03/04/2014, con la quale si richiede l'avvio della procedura di gara;
- o la presente determinazione a contrarre;

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Direttore del Servizio Amministrativo, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contabilità e Bilancio e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Presidente dell'Ente e al Responsabile del Procedimento Ing. Alessandra Ottelli.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art.3 L.R. n.14/95, è resa immediatamente esecutiva.

Cagliari, 05 APR. 2017

Visto per la Copertura Finanziaria
Il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Anna Rita ZUCCA

Il Direttore del Servizio
Gestione Mensa e Alloggi
Ing. Stefania M.F. PUCCEDDU

Il Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria.
Il responsabile del Ing. ALESSANDRA OTTELLI

Allegati: Proposta affidamento prot.6522 del 3/4/2017

Collaboratori: L.Pilloni / M.Puddu